



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 31 DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 19.00 presso la sala civica "Unità d'Italia" dell'edificio polifunzionale sito in Piazza del Donatore n. 1 - Costermano sul Garda, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. PASSARINI STEFANO SINDACO – PRESIDENTE	presente
2. ALDO SALVETTI	presente
3. MARTINI FRANCESCA	presente
4. BULLIO ALBERTO	presente
5. SABA CINZIA	presente
6. SALA MORGANA	presente
7. CHEICANTE ALESSANDRO	presente
8. PICCINATO SALVATORE	presente
9. ZANANDREIS IRENE	presente
10. DE BENI AUGUSTO	presente
11. TAMBALO PIER GIORGIO	presente
12. SOMETTI ALEX	presente
13. COMENCINI MARCO	presente

PRESENTI: N. 13

ASSENTI: N. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Giovanni Peruzzi.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Passarini Stefano - Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA**

Li, 11.06.2019

**OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.**

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del servizio segreteria

Annarosa Lorenzi



PARERE CONTABILE

Esaminati gli atti d'ufficio, si dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Gianluca Giacomuzzi



OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, lascio la parola al Segretario per l'appello dei Consiglieri.

Segretario Comunale Dott. Peruzzi

APPELLO

Passarini Stefano, presente; Salvetti Aldo, presente; Martini Francesca, presente; Bullio Alberto, presente; Saba Cinzia, presente; Sala Morgana, presente; Cheicante Alessandro, presente; Piccinato Salvatore, presente; Zanandreis Irene, presente; De Beni Augusto, presente; Tambalo Pier Giorgio, presente; Sometti Alex, presente; Comencini Marco, presente.

Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali su 13 assegnati e in carica.

Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l'inizio dei lavori, il Sindaco dichiara aperti i lavori della seduta.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Bene. Passiamo al primo punto dell'Ordine del Giorno: **CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.**

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Allora, passiamo al primo punto dell'Ordine del Giorno, ossia la convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019. Lascio la parola al Segretario per quanto riguarda gli adempimenti che abbiamo dovuto fare tutti quanti i Consiglieri. Prego.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

Allora, in conformità a quanto dispone l'articolo 41 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, nella seduta immediatamente successiva alle Elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo secondo, titolo terzo, del citato Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche od integrazioni. Do lettura del nominativo del candidato programmato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'adunanza dei Presidenti di Seggio, di cui all'articolo 67, Testo Unico, numero 570 del 60. A seguito delle Elezioni tenutasi il giorno 26 Maggio 2019, come risulta da copia del verbale trasmesso alla Segreteria Comunale, risultano proclamati eletti, per la Lista Passarini per Costermano i signori Aldo Salvetti, Francesca Martini, Alberto Bullio, Cinzia Saba, Sala Morgana, Alessandro Cheicante, Salvatore Piccinato ed Irene Zanandreis, con il candidato Sindaco Passarini. Risultano eletti per la lista Siamo Costermano Augusto De Beni, Pier Giorgio Tambalo, Alex Sometti e Marco Comencini. Bene, ora il Consiglio è chiamato a verificare se ci siano delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei Consiglieri e del Sindaco. Tutti i signori Consiglieri sono stati invitati a presentare apposita dichiarazione di insussistenza dei motivi di ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere e tutti avete presentato questa documentazione. Trattandosi di una questione molto importante e delicata, dobbiamo fare presente che il Consigliere De Beni Augusto ha presentato una dichiarazione dove attesta la sua inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere precisando che in data 6 Giugno 2019 ha provveduto a notificare, a depositare atto di rinuncia al ricorso Registro Generale n. 1449/2018 avanti al TAR Veneto; è importante questa dichiarazione perché, pur nei tempi strettissimi che ovviamente abbiamo avuto, è importante perché, diciamo, una delle cause di incompatibilità è proprio che l'Amministratore non abbia liti pendenti con il Comune. A fronte di questa dichiarazione abbiamo ritenuto necessario approfondire questa tematica pur nei tempi stretti che ci sono consentiti, diciamo così, e per questo abbiamo anche interessato un parere legale, abbiamo cercato un parere legale in

merito a questa questione particolare che deve essere approfondita da parte del Consiglio Comunale. Sindaco, do lettura del parere. Ecco, è importante che sia fatta chiarezza su questa questione perché, ecco, sia il Consigliere De Beni sia tutto il Consiglio hanno diritto che ci sia chiarezza, correttezza e piena rispondenza alla normativa vigente. Do lettura allora di questo parere trasmesso dall'Avvocato Stefano Baciga, che c'è pervenuto il 12/06/2019 e quindi... Ecco, permettetemi, do una lettura perché dobbiamo tutti conoscere questa situazione.

“Trasmetto il parere che mi è stato richiesto in merito alla posizione elettorale dell'Avvocato Augusto De Beni, candidato ed eletto Consigliere Comunale in esito alle recentissime Elezioni Amministrative con riguardo alla sua qualità di ricorrente nel giudizio proposto con ricorso al TAR Veneto, rubricato con il numero 1449/2018, contro il Comune di Costermano sul Garda nei confronti della società MGM snc di Lorenzi Giuliano e Mario & C., nonché di Maria Rosa Pescetta, mediante il quale ha impugnato e richiesto l'annullamento del permesso di costruire numero 11883 del 14/05/2018, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale per la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di un edificio sito in via Boffenigo numero tre. La pendenza di un giudizio amministrativo introdotto contro il Comune da un eletto del Consiglio Comunale determina una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, il quale dispone che non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale colui che ha con il Comune *“lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo.”* La ragione di tale causa di incompatibilità consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio dei Consigli Comunali soggetti portatori di interesse confliggenti con quelli del Comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possono compromettere l'imparzialità. La situazione di incompatibilità, a differenza dell'ipotesi di ineleggibilità, che incidono, queste ultime, sul rapporto di elettorato passivo, non spiega alcuna influenza sulla validità dell'elezione, ma comporta l'obbligo della sua rimozione a pena di decadenza dalla carica. Al fine di evitare tale decadenza il Consigliere Augusto De Beni ha notificato al Comune, depositato presso la Segreteria del TAR Veneto, la dichiarazione di rinuncia al ricorso che tuttavia non produrrà l'estinzione del giudizio poiché l'impugnazione è stata introdotta anche dalla moglie, che non ha invece notificato alcun analogo atto di rinuncia. Sugli effetti, o meglio, sulla sufficienza di tale rinuncia ad eliminare la lite pendente la Giurisprudenza sembra divisa. Secondo un primo orientamento riconducibile alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, 12 Febbraio 2008, numero 3384, *“ai fini della rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente è necessario e sufficiente che il soggetto il quale versi nella siffatta situazione ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti, rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venire meno nella sostanza l'incompatibilità d'interessi realizzatisi a seguito dell'instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa di incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto”*. Il principio affermato sembra contraddire altro passo della medesima sentenza, nella quale è affermato che *“ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63, comma uno, numero quattro, il processo non può considerarsi definito, ma è da ritenersi formalmente pendente in tutti i casi in cui ognuna delle Parti abbia la possibilità di esercitare poteri di impulso o di impugnazione idonei a consentire lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione fino alla formazione del giudicato.”* In applicazione della regola riprodotta la Corte ha ritenuto che il decreto con il quale il Presidente di un TAR, in seguito ad una dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata da un Consigliere Comunale eletto aveva dato atto della cessazione della materia del contendere e disposta la cancellazione della causa dal ruolo, soggetto tuttavia al regime di opposizione previsto dalla disciplina del processo amministrativo, non fosse idoneo ad escludere la formale pendenza della lite e che, anzi, detta lite, nel caso deciso, fosse formalmente pendente per non essere ancora decorso il termine per proporre opposizione. Secondo il diverso e più chiaro orientamento subito dopo espresso dalla sentenza della medesima Corte di Cassazione, sezione uno, 27 Febbraio 2008, numero 5211, *“la pendenza di una lite cessa solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, sicché il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell'Appello, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per pronuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere nella quale il Giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale”*. - Mi scuso per tecnicismi ma devo leggere testualmente. - “Secondo tale decisione quindi la sola rinuncia al ricorso od all'azione non è idonea a rimuovere la causa di incompatibilità per lite pendente a tutela dell'interesse del Comune ad ottenere la condanna del Consigliere Comunale al pagamento delle spese processuali. In applicazione di tale diverso principio l'atto di rinuncia al ricorso notificato dal Consigliere De Beni, in assenza di un provvedimento giudiziario di estinzione della causa, peraltro opponibile e/o impugnabile, non sarebbe sufficiente a far ritenere cessata la lite in

considerazione anche del fatto che il Comune, nel giudizio amministrativo pendente, ha formulato domande proprie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la rifusione delle spese. A mio giudizio, la mancanza di un provvedimento del TAR che definisca il giudizio con provvedimento riguardante anche la liquidazione delle spese consente di ritenere tuttora pendente il giudizio contrassegnato dal numero 1449/2018 Registro Generale. Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento”.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Se qualche Consigliere vuole intervenire, prego.

DE BENI AUGUSTO – Consigliere

L'Avvocato Baciga ha espresso un proprio giudizio che, ovviamente, contrasta con il mio, il ricorso da me depositato è stato sottoscritto anche da mia moglie in epoca in cui avevo intenzione di candidarmi, candidato Sindaco, e quindi sapevo che nell'eventualità io avessi ottenuto la carica di Consigliere o di Sindaco, avrei dovuto depositare la rinuncia al ricorso. Il ricorso prosegue con mia moglie, mia moglie prosegue il ricorso, non ritengo che ci siano condizioni di ineleggibilità e quindi io a tutti gli effetti sono Consigliere Comunale.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

La ringrazio per la sua nota, Consigliere De Beni, e propongo al Consiglio, nell'interesse del Consigliere, nell'interesse del Consiglio, ma anche nell'interesse della collettività di contestare la causa dell'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, del Decreto Legislativo 267/2000 e quindi di procedere con due votazioni separate: la prima per tutti gli altri Consiglieri e quindi approvando l'elezione, mentre per il Consigliere De Beni, come prevede la normativa che poi illustrerà meglio il Segretario, concede la possibilità di un tempo per illustrare ancora meglio, visto che ha preso coscienza di questo parere oggi, la situazione e quindi decidere invece sulla compatibilità od incompatibilità in una seduta successiva a questa, in modo che così correttamente venga lasciata al Consigliere De Beni la possibilità di controdedurre in maniera più completa, in modo da lasciare al Consiglio, alla popolazione ed anche a noi tutti Consiglieri una chiarezza tombale, questo è quello che vogliamo. Quindi, prego. Ora il Segretario suggerisce di fare prima la delibera di contestazione e quindi si passa alla votazione della delibera di contestazione. Prego, prego.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

Preciso, ecco, che il Consiglio è chiamato a decidere allora la decisione di contestare al Consigliere Comunale neo-eletto De Beni Augusto la causa di incompatibilità previsto dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, nella sua qualità di ricorrente nel giudizio proposto con ricorso al TAR Veneto, rubricato al numero 1449/2018, contro il Comune di Costermano sul Garda e conseguentemente di non convalidare allo stato attuale la nomina a Consigliere Comunale. Su questo c'è la votazione.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Passiamo alla votazione. Se non ci sono indicazioni... Aspetta, passiamo alla votazione. Favorevoli? Allora, Zanandreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala Morgana, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo, ok.

Passiamo alla votazione della convalida degli altri eletti.

Favorevoli? Ok, tutti, tutti favorevoli.

C'è anche l'immediata eseguibilità dei due provvedimenti. Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Zanandreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala Morgana, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo.

Ok, perfetto. Forse, se il Segretario, dal punto di vista amministrativo, illustra la procedura, così la possiamo conoscere.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

La procedura è prevista dall'articolo 69 del Testo Unico 267, è molto chiara e qualora il Consiglio, appunto, verifichi che ci sia una probabile condizione di incompatibilità, contesta all'Amministratore appunto questa condizione. L'Amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità ed avrà questi dieci giorni dalla notifica dell'atto deliberativo che abbiamo approvato appena adesso ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine il Consiglio delibera definitivamente, ove ritenga sussistente o meno la causa di incompatibilità.

Ecco, invitando, appunto, l'Amministratore a rimuoverla od ad esprimere l'opzione per la carica che ritiene di conservare. Qualora l'Amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio deve dichiararlo decaduto. Quindi, c'è tutta una procedura, ci sono dei tempi stabiliti ed in questi tempi speriamo si risolva tutta la questione.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Va bene. Grazie di tutto. Passiamo al punto due.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

VISTI l'art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l'art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l'art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;

VISTO l'art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;

POSTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

DATO ATTO CHE:

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 30.05.2019 affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
- in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

VISTE le dichiarazioni presentate dagli eletti in merito alla verifica dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Sindaco e di Consigliere comunale, in atti al presente provvedimento;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;

UDITO gli interventi sopra riportati;

VISTO il parere legale espresso dall'Avv. Stefano Baciga, agli atti del Comune prot. n. 7562 del 12/06/2019, che si intende recepito nella presente deliberazione;

Si procede pertanto in merito alla contestazione di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, nei confronti del Consigliere Comunale eletto De Beni Augusto - lista collegata: Siamo Costermano De Beni Sindaco – cifra elettorale voti 708, per le motivazioni espresse nel predetto parere legale.

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo) espressi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, assegnati e in carica;

DELIBERA

- 1) Di contestare, per quanto premesso, al Consigliere Comunale neo eletto De Beni Augusto, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, nella sua qualità di ricorrente nel giudizio proposto con ricorso al Tar Veneto e rubricato con il n. 1449/2018 contro il Comune di Costermano sul Garda e conseguentemente di non convalidare allo stato attuale la nomina di consigliere comunale.

- 2) Di attivare la procedura prevista dall'art. 69 del T.U. Enti Locali D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., e conseguentemente il Consigliere eletto De Beni Augusto avrà dieci giorni di tempo, a far data dalla notifica della presente deliberazione, per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità come sopra contestata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e dei rimanenti Consiglieri proclamati eletti;

UDITO gli interventi sopra riportati;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,

VISTI il parere in merito alla REGOLARITA' TECNICA e la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per esprimere parere in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, come da allegato;

Con voti favorevoli n. 13 su 13 Consiglieri presenti (unanimità) espressi per alzata di mano su 13 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

- 1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26.05.2019 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

Generalità	Lista collegata	Cifra elettorale Voti
Candidato eletto Sindaco		
- Passarini Stefano	Passarini per Costermano Sul Garda	Cifra elettorale 1757
Candidati eletti Consiglieri Comunali:		
1) Salvetti Aldo	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 234
2) Martini Francesca	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 184
3) Bullio Alberto	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 169
4) Saba Cinzia	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 133
5) Sala Morgana	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 129
6) Cheicante Alessandro	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 102
7) Piccinato Salvatore	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 96
8) Zanandreis Irene	Passarini per Costermano Sul Garda	Voti 96
9) Tambalo Pier Giorgio	Siamo Costermano De Beni Sindaco	Voti 93
10) Sometti Alex	Siamo Costermano De Beni Sindaco	Voti 70
11) Comencini Marco	Siamo Costermano De Beni Sindaco	Voti 63

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo) espressi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, assegnati e in carica;

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, al fine di consentire ogni successivo adempimento.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Stefano Passarini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li 18 GIU. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)

La presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li 18 GIU. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)